



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-SEGRETERIA-INFORMATICA-SVILUP PO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 237 del 29/07/2019

OGGETTO:

INCARICO AVV. PINA DI CREDICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NEL GIUDIZIO INCARDINATO CON GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 38/2018 PROCEDIMENTO PENALE 13022/2010 RGNR TRIBUNALE DI MODENA . IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUBERTINI ARIANNA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

OGGETTO:

**INCARICO AVV. PINA DI CREDICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NEL GIUDIZIO INCARDINATO
CON GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 38/2018
PROCEDIMENTO PENALE 13022/2010 RGNR TRIBUNALE DI MODENA . IMPEGNO
DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2019 è stato approvato il D.U.P. 2019/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.04.2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019;

Preso atto che agli stessi Responsabili competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del Servizio Finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 9 del 10/06/2019 di nomina di Responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, Segreteria, Servizi Informatici e Sviluppo Economico;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Viste le deliberazioni di giunta comunale n. 2 del 19/06/2013, n. 18 del 16/07/2013 e n. 30/12/2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 26/07/2019 con il quale è stato disposto:

1. Di mantenere la costituzione di parte civile e dunque di costituirsi parte civile dinanzi la Corte di Appello di Bologna nel giudizio ivi incardinato con gli atti di impugnazione avverso la sentenza n. 38/2018 procedimento Penale 13022/2010 RGNR Tribunale Penale di Modena richiamati in premessa;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, Segreteria, Servizi informatici e Sviluppo Economico, la formalizzazione dell'incarico all'avv. Pina di Credico e l'adozione di tutti i derivanti provvedimenti;

Visto l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018;

Viste le linee guida n. 12 dell' Anac ad oggetto "Affidamento degli incarichi legali" pubblicate in gazzetta Ufficiale;

Dato atto che nella fattispecie per la natura dell'incarico che si intende andare ad affidare ricadere in quanto stabilito al punto 1 ad oggetto "I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" che cita testualmente: *"Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrano negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria."*

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto il preventivo prodotto dell'Avvocato Pina di Credico del Foro di Reggio Emilia, nostro protocollo n. 4656 del 02/04/2019, redatto in base ai parametri previsti dalla corrispondente Tabella 22 del DM 55/2014 e successive modifiche, con il quale la professionista si è resa disponibile ad assumere la difesa dell'Ente nell'appello di che trattasi a fronte di un corrispettivo di complessivi euro 7.290,00 più Spese generali 15%, I.V.A. e cpa;

Rilevato che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:

- a) dal punto di vista economico essendo in linea con quanto previsto dal D.M. 55/2014;
- b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste per l'assistenza di che trattasi;

Reso noto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del professionista in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte del professionista in merito alla propria regolarità contributiva;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Precisato inoltre che all'affidamento è stato attribuito il CIG Z2529580C5;

Ritenuto pertanto:

- di affidare all'Avv. Pina di Credico del Foro di Reggio Emilia, C.F. DRCPNI77D53E243T il servizio di patrocinio legale per il secondo grado del procedimento penale n. 13022/10 Tribunale Penale di Modena conclusosi in data 12/01/2018 con sentenza n. 38/2018 essendo stati presentati gli atti di appello da n. 2 imputati, in nome e per conto dell'Ente;
- di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa nell'importo onnicomprensivo di euro sulla base del preventivo inoltrato;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- l'impegno di spesa in oggetto non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi che trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nei quali non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, e nemmeno la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale della stessa (cfr. Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005; del. CdC – Sez. Re. Emilia Romagna n. 18/2011/PAR);
- il presente provvedimento, per le motivazioni suddette, si ritiene non rientri fra gli atti soggetti a controllo da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in relazione al dettato normativo di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (L. Finanziaria per il 2006) nonché alle argomentazioni contenute negli atti di indirizzo emanati dalle competenti Sezioni della Corte dei Conti;
- della presente determinazione d'impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

Dato atto infine che le informazioni e i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*”, in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ribadito che in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale, e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che “*Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione della autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di*

acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice."

Visto altresì il "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Serramazzoni adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014 che, all'art. 3, in merito all'ambito di applicazione, prevede:

- al comma 2, che *"Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendano a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ... di cui l'ente si avvale"*;
- al comma 3, che *"Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del Codice generale ..."*;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 6/02014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico Professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

Vista la documentazione fornita dal professionista in parola, agli atti dell'Amministrazione Comunale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la specifica certificazione di regolarità contributiva dello stesso;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni tutte sopra esposte, di dare materiale esecuzione a quanto disposto con decreto del Sindaco n. 12 del 26/07/2019 sopra richiamato procedendo, in questa sede, a formalizzare l'incarico e l'onere economico connesso all'attività richiesta all'Avvocato Pina di Credico del Foro di Reggio Emilia C.F. DRCPNI77D53E243T per il mantenimento della costituzione di parte civile dell'Ente innanzi alla Corte di Appello di Bologna nel giudizio ivi incardinato con gli atti di impugnazione dip/2018/000407/Tribunale e dip/2018/000406/Tribunale;

Considerato che, in ragione della natura della prestazione richiesta:

- gli impegni di spesa originariamente assunti hanno comunque natura presuntiva da perfezionare in base all'evoluzione del procedimento;
- il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l'ente chieda "al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni" (Pareri n. 110/2015 e 111/2015 Corte dei Conti Sezione della Campagna; Parere n. 20/2015 Corte dei Conti Sezione della Basilicata);
- l'Amministrazione provvederà in tal senso, nelle dovute tempistiche, allo scopo di rispettare l'evidente finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito in esito al mutamento delle situazioni connessa al contenzioso, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- il DM 10/03/2014 n. 55;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intendono qui integralmente richiamate;
2. di dare esecuzione al decreto sindacale n. 12 del 26/07/2019;
3. di affidare, per quanto riportato in premessa, l'incarico di rappresentanza legale nella costituzione di parte civile dell'Ente innanzi alla Corte di Appello di Bologna nel giudizio ivi incardinato con gli atti di impugnazione dip/2018/000407/Tribunale e dip/2018/000406/Tribunale all'Avv. Pina di Credico del Foro di Reggio Emilia, C.F. DRCPNI77D53E243T, per un importo complessivo di euro 8.718,83 (ottomilasettecentodiciotto/83) comprensivo di spese generali e cassa previdenziale;
4. di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 8.718,83 (ottomilasettecentodiciotto/83) (comprensiva di spese generali e cassa previdenziale), in favore dell' Avv. Pina di Credico, come da preventivo formulato dal legale stesso e posto agli atti dell'ufficio;
5. Di dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi in n. 2 acconti di pari importo da versarsi alla notifica dell'atto di impugnazione degli imputati e uno da versarsi al momento della fissazione dell'udienza dinanzi la ecc.ma Corte d'appello di Bologna;
6. di imputare tale somma al Cap. n. 1030025200/00 ad oggetto “Incarichi per liti e arbitraggi – Segreteria Generale” del bilancio per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità (CIG Z2529580C5)
7. di dare atto che:

- in relazione al conferimento dell'incarico in parola è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamento di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;
- non sono riscontrabili, all'interno della dotazione organica dell'Amministrazione, risorse umane con specifica professionalità tecnica riferita agli adempimenti suddetti, trattandosi di una particolare tipologia di prestazioni, per la quale occorrono competenza e cognizioni tecniche di settore;

7) di dare atto, inoltre, che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- è stata accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;
- il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l'ente chieda "al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni" (Pareri n. 110/2015 e 111/2015 Corte dei Conti Sezione della Campagna; Parere n. 20/2015 Corte dei Conti Sezione della Basilicata);
- l'Amministrazione provvederà in tal senso, nelle dovute tempistiche, allo scopo di rispettare la evidente finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito in esito al mutamento delle situazioni connessa al contenzioso, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese;
- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

8) di dare atto, altresì, che:

- attraverso la documentazione fornita dal professionista in parola è stato attestato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la relativa regolarità contributiva;
- in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 60/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

9) di dare atto, infine, che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lvo del 18/08/2000 n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici,

Segreteria, Servizi Informatici e Sviluppo Economico

(Gubertini Dott.ssa Arianna)